



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 09/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 3 febbraio 2026 (e reclamo presentato il giorno 1° ottobre 2025), il ricorrente deduceva di non aver rinnovato la propria polizza R.C. Auto, alla scadenza del 21 novembre 2024, con l'impresa resistente, avendo assicurato il medesimo veicolo presso altra compagnia. Nonostante il mancato rinnovo della polizza, l'impresa aveva però continuato ad addebitare i premi relativi ad una distinta polizza "**** *circolazione*", associata allo stesso veicolo e avente identica scadenza contrattuale.

Accortosi della persistente operatività della polizza infortuni, il ricorrente si rivolgeva quindi all'agenzia intermediaria del contratto, chiedendo lo storno della copertura con decorrenza dal 21 novembre 2024, nonché il rimborso dei premi addebitati successivamente a tale data. Secondo quanto esposto, l'intermediario - più volte interpellato - avrebbe infine disposto la cessazione della polizza, ma con decorrenza dal 21 ottobre 2025, anziché dal 21 novembre 2024 come richiesto dal ricorrente, omettendo di rimborsare a quest'ultimo il premio incassato a decorrere da tale data, quantificato in euro 111,40.



Il ricorrente, dedotto di aver formulato reclamo all'impresa in data 1° ottobre 2025, concludeva, in ricorso, chiedendo all'Arbitro di disporre lo "storno" della polizza infortuni con decorrenza dal 21 novembre 2024, in analogia alla polizza R.C. Auto associata e, per l'effetto, di condannare l'impresa alla restituzione dei premi prelevati successivamente a tale data, ritenuti non dovuti, quantificati in euro 111,40.

Regolarmente costituitasi, l'impresa deduceva che il ricorrente, in data 1° ottobre 2025, aveva trasmesso reclamo all'ufficio competente, lamentando, da un lato, la prosecuzione degli addebiti relativi ad una polizza "***" (non oggetto del presente ricorso), nonostante la disdetta asseritamente inviata in data 11 dicembre 2024 a mezzo raccomandata, e, dall'altro, la prosecuzione degli addebiti afferenti alla polizza "*** Circolazione", assumendo che il mancato rinnovo della polizza R.C. Auto relativa al medesimo veicolo avrebbe dovuto comportarne la cessazione e richiamando a tal fine la posizione IVASS in materia.

Secondo la ricostruzione di essa impresa, con comunicazione dell'11 novembre 2025, l'ufficio reclami aveva riscontrato il reclamo del ricorrente, con invito a rivolgersi all'agenzia di riferimento per il perfezionamento delle operazioni di rimborso. In data 17 novembre 2025, l'agenzia incaricata aveva comunicato lo storno della polizza "*** Circolazione" a far data dal 21 ottobre 2025, diversamente dalla data del 21 novembre 2024 richiesta dal ricorrente.

L'impresa, nell'eccepire l'infondatezza delle pretese avanzate da controparte, evidenziava che la posizione IVASS, richiamata *ex adverso* in materia di polizze accessorie stipulate contestualmente alla R.C. Auto, non avrebbe trovato applicazione nel caso di specie, riguardando la controversia una polizza infortuni autonoma e non una garanzia accessoria alla polizza R.C. Auto in senso tecnico. In tale prospettiva, deduceva la piena consapevolezza del ricorrente circa l'autonomia della polizza infortuni rispetto alla copertura R.C. Auto, inclusa la clausola di rinnovo tacito, stante la dichiarazione sottoscritta dal medesimo in sede di stipulazione, apposta in calce alla scheda di polizza, attestante l'avvenuta ricezione e l'esame del fascicolo informativo.

L'impresa, inoltre, affermava che il ricorrente avesse continuato a corrispondere le rate di premio relative alla polizza "*** Circolazione" tramite addebito su conto corrente sino alla mensilità di settembre/ottobre 2025, mentre la rata successiva di ottobre/novembre 2025 non sarebbe stata pagata, con conseguente sospensione della copertura decorsi quindici giorni dal mancato pagamento. Per tale motivo, secondo l'impresa, anteriormente all'ottobre 2025 non vi sarebbero stati elementi oggettivi tali da far rilevare l'intenzione del cliente di cessare la polizza infortuni, rendendo così dovuti i premi incassati, siccome afferenti a una garanzia regolarmente operativa nel periodo considerato.

L'impresa concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la pretesa del ricorrente volta ad ottenere la restituzione dei premi pagati in relazione ad una polizza (Infortuni circolazione), asseritamente accessoria ad altra (R.C. Auto) non rinnovata e dunque insuscettibile essa stessa di rinnovo tacito.



Preliminare, rispetto ad ogni valutazione di merito, risulta nondimeno il tema della ammissibilità della domanda restitutoria spiegata dal ricorrente. Diretta com'è ad ottenere lo "storno" della polizza infortuni con decorrenza dal 21 novembre 2024, essa parrebbe infatti sulle prime involgere la necessità di una pronuncia incidentale di caducazione *ex tunc* (al 21 novembre 2024, appunto) della medesima polizza; pronuncia della cui ammissibilità si potrebbe tuttavia dubitare alla stregua del perimetro di competenza per materia tracciato dall'art. 3, comma 1, del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito il "Decreto").

Invero, quand'anche tale fosse – contrariamente a quel che, come si dirà, invece è – il significato da attribuire al *petitum*, il Collegio ritiene che non si darebbero comunque condizioni ostative alla propria competenza in merito ad esso.

Detto, infatti, che, oltre al citato art. 3, comma 1, del Decreto, il comma 4 dello stesso articolo recita che *"La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro (...)"* è ben possibile affermare che ciò consenta, se del caso, pure pronunce incidentali caducatorie, in tutto o in parte, degli effetti contrattuali, siccome funzionali ad assicurare effettività al sistema che sull'azione dell'Arbitro si incentra. Alla loro adozione, del resto, non si ravvisano ostacoli in ciò, che esse partecipano comunque, *quoad effectum*, del limite intrinseco delle decisioni dell'Arbitro, le quali non hanno attitudine direttamente conformativa delle situazioni giuridiche sostanziali facenti capo alle parti, ma assolvono piuttosto ad una diversa e complessa funzione di risposta indiretta al bisogno di tutela: in guisa di strumento di composizione stragiudiziale delle controversie, di prognosi qualificata circa la distribuzioni di ragioni e torti in seno ad esse, anche in vista dell'eventuale loro approdo in sede giurisdizionale, nonché di tecnica di intervento ad azione conformativa dell'andamento delle relazioni di mercato, coerente con la cifra regolamentata del comparto assicurativo, riflessa in termini generali nei poteri di vigilanza in capo all'IVASS e di cui è altresì, su scala ridotta, riprova la stessa sanzione reputazionale contemplata dall'art. 12, comma 2, del Decreto che regola l'attività dell'Arbitro.

Una impostazione siffatta trova del resto conforto vuoi nella giurisprudenza dell'ABF, vuoi in quella dell'ACF, in tale ultimo caso altresì con il concorso di una espressa previsione normativa.

Ed infatti, alcuni Collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario hanno esplicitamente ammesso la possibilità di procedere ad un accertamento *incidenter tantum* sulla legittimità del rapporto contrattuale, senza adottare una decisione *strictu sensu* costitutiva: *"Sebbene debba ritenersi preclusa a questo Arbitro la possibilità di adottare una pronuncia di natura costitutiva, ad esso è però consentito – in forza del richiamato orientamento – l'accertamento incidenter tantum dei presupposti dell'eventuale risoluzione, al solo fine di pronunciarsi sulle obbligazioni collegate che ne conseguono, ivi inclusa la restituzione delle somme già pagate. Diversamente ne deriverebbe la sostanziale ineffettività del sistema di tutela cui l'ABF appartiene, quando invece l'effettività della tutela è il criterio principale cui si conforma il sistema alternativo di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB (così, tra le molte, ABF, Coll. Milano, n. 24692/18)"* (Collegio ABF di Torino, decisione n. 6686/2021). In senso analogo, il Collegio ABF di Milano, con la decisione n. 15730/2021,



ha affermato di reputare *“consentito - pena altrimenti l’ineffettività del sistema di tutela cui l’ABF appartiene (e si ricordi che il principio dell’effettività della tutela è il criterio cui si deve conformare il sistema alternativo di risoluzione delle controversie di cui all’art. 128 bis TUB) -, una volta accertati incidenter i presupposti dell’eventuale risoluzione, di assicurare i corollari obbligatori della relativa statuizione”*(cfr. anche Collegio ABF di Bari, decisione n. 7101/2025).

Ancor più esplicitamente, però, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha affermato che *“la eventuale annullabilità e risolubilità, ove essa sia stata prospettata dalla parte come mezzo al fine di ottenere la restituzione delle somme versate, può ben essere accertata dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie in via semplicemente incidentale, unicamente nella prospettiva dell’esame e dell’eventuale accoglimento della domanda restitutoria della somma, senza che occorra, allora, che esso pronunci e statuisca anche espressamente su di essa”* (cfr. Collegio ACF, decisione n. 5/2017, cui adde Collegio ACF, decisioni nn. 36/2017, 843/2018 e n. 4730/2021).

Tale principio ha trovato poi esplicita consacrazione positiva in forza nell’art. 4, comma 1-*bis*, del Regolamento ACF. La norma, introdotta con delibera Consob n. 21867 del 26 maggio 2021, prevede infatti che *“[s]alvo quanto previsto ai commi 2 e 3, l’Arbitro conosce di ogni domanda rientrante nell’ambito delle controversie su cui ha competenza. L’Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale”*.

Tanto premesso circa l’insussistenza di eventuali limiti alla competenza dell’Arbitro in ordine alla eventuale natura costitutiva della sua pronuncia, sollecitata dalla domanda del ricorrente, deve nondimeno osservarsi come nella specie non ricorrano a ben vedere i presupposti per un esito siffatto.

Risultando il *thema decidendum* incentrato sulla natura autonoma ovvero accessoria della polizza infortuni, rispetto a quella – non rinnovata – di R.C. Auto, sarebbe l’eventuale accertamento dei presupposti appunto di accessorietà ad importare *ex tunc* la totale carenza di effetti, il rilevare *tamquam non esset* della rinnovazione tacita della prima ed il carattere dunque indebito delle dazioni effettuate a titolo di suo premio, successivamente al 21 novembre 2024.

In proposito, il ricorrente sostiene che la polizza *“*** Circolazione”*, essendo collegata al medesimo veicolo assicurato con la polizza R.C. Auto e condividendone la medesima scadenza, avrebbe dovuto cessare automaticamente al momento del mancato rinnovo della polizza R.C. Auto. A sostegno di tale impostazione, richiama peraltro la posizione assunta dall’IVASS in materia di polizze accessorie (alla R.C. Auto), secondo cui le garanzie accessorie non sarebbero soggette a tacito rinnovo e cesserebbero automaticamente alla scadenza della garanzia principale.

L’impresa, per contro, contesta tale ricostruzione, evidenziando come la disciplina richiamata dal ricorrente riguarderebbe esclusivamente le garanzie accessorie in senso tecnico, prive di autonoma individualità contrattuale e funzionalmente incorporate nella



polizza R.C. Auto; quella oggetto di controversia, sarebbe invece polizza del tutto autonoma, sotto il profilo documentale, tecnico e regolamentare.

Invero, giova al riguardo riportarsi al tenore dall'art. 170-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private, di seguito "CAP"), che esclude il tacito rinnovo per i contratti R.C. Auto e ne estende gli effetti anche alle garanzie accessorie al rischio principale, così disponendo: *"1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. 1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori"*.

Inoltre, mette conto sottolineare come, con apposita FAQ, l'IVASS abbia chiarito non soltanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è stato abolito il tacito rinnovo per le polizze R.C. Auto, ma soprattutto che, ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. "legge concorrenza", in vigore dal 29 agosto 2017), il divieto di tacito rinnovo della polizza R.C. Auto si estende anche alle assicurazioni dei rischi accessori, senza necessità per l'assicurato di procedere ad autonoma disdetta, sia nel caso di contratto unico che garantisca simultaneamente il rischio principale ed i rischi accessori, sia nel caso di contratti autonomi, ma stipulati contestualmente.

Nel caso di specie, la polizza *"*** circolazione"* risulta, a giudizio del Collegio, connotata da evidente accessorietà rispetto a quella R.C. Auto; lo si desume dall'oggetto della garanzia dedotta – appunto ancillare a quella oggetto di polizza per la responsabilità civile da circolazione di autoveicoli – dall'eguale termine finale di efficacia annuale/termine iniziale di rinnovazione (tacita) delle due polizze.

Non vale in senso contrario invocare l'autonomia tra di esse e la loro diversa numerazione, stante che il richiamato comma 1-*bis* dell'art 170-*bis* CAP nonché la citata FAQ IVASS perimenti rimarcano giusto l'indifferenza tra unicità o alterità dei contratti che diano fonte coperture assicurative principale e accessoria.

D'altra parte, neppure conducente risulta quanto in proposito controdedito dall'impresa. Questa infatti, a dimostrazione del fatto che il citato divieto di rinnovazione tacita delle polizze accessorie non riguarderebbe quelle in cui, come nella specie, sarebbe dato desumere una volontà (seppur tacita) dell'assicurato al mantenimento della polizza medesima, comprovato dalla perdurante corresponsione dei premi, ha richiamato il comunicato stampa dell'IVASS, datato 19 settembre 2013, secondo cui la necessaria cessazione degli effetti delle polizze, principale ed accessoria, riguarderebbe solo il caso in cui *"al venir meno della r.c. auto, il consumatore è convinto che si estinguano anche i contratti collegati"*.



Senonché, a parte la circostanza, nient'affatto secondaria, che, nella specie, le rate di premio polizza “*** *circolazione*”, corrisposte successivamente al 21 novembre 2024, sono state frutto di (non interrotto) addebito periodico in conto corrente intestato al ricorrente, mentre non anche di una specifica sua condotta attiva, risulta dirimente la circostanza che l'invocato comunicato IVASS risulta antecedente alla nuova formulazione dell'art. 170-*bis* CAP, prima richiamata, relativa all'estensione del divieto di tacito rinnovo anche alle garanzie accessorie alla R.C. Auto (introdotto della legge 4 agosto 2017, n.124).

Tanto considerato, ritiene il collegio che alla mancata rinnovazione della polizza di assicurazione contro la circolazione autoveicoli non avrebbe potuto che corrispondere anche la contestuale cessazione/mancato rinnovo tacito della polizza accessoria “*** *circolazione*”, quantunque non oggetto di espressa menzione da parte dell'assicurato, odierno ricorrente. Conseguentemente, i premi incassati dall'impresa in ordine a tale polizza, tra il 21 novembre 2025 ed il settembre/ottobre 2025, dell'importo non contestato tra le parti pari ad euro 111,40, risultano senza titolo percepiti e vanno dunque restituiti al ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 111,40, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA